



COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736 www.castellaneta.gov.it

VERBALE DI GARA DEL 19/06/2018

OGGETTO: AVVISO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONSULENZA LEGALE ALTAMENTE QUALIFICATA mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 59 co.1 e 60 del D.Lgs. 50/2016 con criterio di selezione dell'offerta di cui all'art. 95, c. 7, del D.Lgs. 50/2016 (offerta economicamente più vantaggiosa). CIG: **ZA9235AFAP**.

Importo complessivo della gara: € 28.000,00 oltre oneri previdenziali e I.V.A.

Il giorno 19 giugno 2018 alle ore 14:30 in Castellana (TA), presso la Residenza Comunale, si è riunita la commissione giudicatrice della gara in oggetto, in presenza dei sigg.ri:

1. Dott. Antonio Mezzolla Segretario Generale
2. Dott. Giovanni Sicuro resp. I area Comune di Castellana;
3. Arch. Aldo Caforio resp. IV area Comune di Castellana;

La Commissione, vista la nota pervenuta in data 18.06.2018, assunta al prot. n. 13954 dell'Ente, trasmessa dal RUP in pari data, con la quale il prof. avv. Stefano Vinti ha formulato istanza di riesame in autotutela, espone quanto segue.

L'Avviso di gara prevede in maniera inequivocabile la produzione nella busta B "Documentazione esplicativa", a **pena di esclusione**, di una "Relazione esplicativa del servizio, in formato A/4 di massimo 4 facciate, carattere verdana 10, relativa alle prestazioni oggetto di appalto dalle quali si possa evincere la capacità sotto il profilo tecnico a realizzare le prestazioni oggetto di gara e la professionalità ed adeguatezza del concorrente stesso."

Come si evince dalle previsioni della *lex specialis*, quindi, siffatta relazione avrebbe dovuto contenere, nel limite della 4 pagine, la descrizione completa e analitica dei servizi offerti, secondo i parametri stabiliti nel medesimo avviso ovvero:

- 1) Professionalità e esperienza desumibile dal Curriculum Vitae con particolare riferimento al codice dei contratti
- 2) Valutazione dei servizi affini precedentemente svolti considerando un numero massimo di 10 servizi relativi a servizi analoghi all'oggetto e al tipo di prestazione (a tal fine verrà presa in considerazione l'esperienza pregressa, relativa agli ultimi 5 anni, nella gestione del contenzioso innanzi al Giudice Amministrativo per questioni inerenti gli atti ed i provvedimenti di aggiudicazione di appalti)
- 3) Reperibilità
- 4) Disponibilità
- 5) Esperienza di formatore – attività scientifica e didattica
- 6) Esperienza di collaborazione con pubbliche amministrazioni e centrali di committenza

Orbene, contravvenendo alle prescrizioni dell'avviso, l'avv. Vinti ha prodotto un'offerta tecnica di complessive n. 58 facciate, di cui da pag. 1 a pag. 3 di relazione di presentazione, da pag. n.4 a pag. n. 44 di produzione dei *curricula* e da pag. 45 a pag. 58 di Relazione esplicativa del servizio, a fronte delle "massimo 4 facciate" **prescritte a pena di esclusione**).

1



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736 www.castellaneta.gov.it

La prescrizione dell'avviso, invero, non è da intendersi in alcun modo, contrariamente a quanto sostenuto dall'avv. Vinti, quale *“mera norma dispositiva non assistita da una specifica sanzione espressamente prevista”*.

Al contrario, l'avviso ha chiaramente sanzionato con l'esclusione la violazione delle prescrizioni richieste per i contenuti della busta B.

Lo stesso concorrente Vinti, del resto, alla pag. 5 dell'istanza in autotutela riconosce la valenza dei *“vincoli della disciplina di gara”*.

Né siffatta clausola dell'avviso può ritenersi nulla atteso che tanto l'ANAC quanto la copiosa giurisprudenza del Consiglio di Stato hanno ampiamente chiarito la legittimità dell'esclusione di un concorrente che abbia violato una espressa disposizione della *lex specialis* producendo un'offerta tecnica in numero di pagine superiori rispetto a quello consentito.

Una diversa interpretazione di siffatta clausola, del resto, comporterebbe una chiara violazione della *par condicio* tra i partecipanti i quali, invece, si sono attenuti a tale espressa condizione.

La Commissione, tuttavia, pur dando atto della circostanza che, secondo le prescrizioni di gara, il concorrente Vinti avrebbe dovuto essere escluso per aver prodotto una Relazione difforme da quanto prescritto, **a pena di esclusione**, dalla *lex specialis*, ha ritenuto di valutare ugualmente siffatta relazione attribuendo all'offerta tecnica del suddetto concorrente il punteggio complessivo di 49,67 punti su 65.

Il concorrente Vinti, quindi, non è stato escluso dalla gara per il superamento del numero massimo di pagine della relazione, pure previsto a pena di esclusione, ma non ha potuto accedere all'ulteriore fase di valutazione per mezzo del colloquio orale, non avendo conseguito il punteggio minimo necessario.

L'autorevole giurisprudenza invocata dal concorrente Vinti non appare applicabile, quindi, al caso di specie.

Del tutto correttamente, al fine di non violare la *par condicio* tra i partecipanti, sono state valutate solo le prime 4 pagine della Relazione allegata all'offerta tecnica ritenendo, pertanto, di non poter attribuire alcun punteggio al criterio relativo al punto sub n. 2) atteso che in alcuna parte della relazione oggetto di valutazione è stato possibile evincere, così come prescritto dall'avviso di gara, un'elencazione, relativa agli ultimi 5 anni, di contenziosi patrocinati innanzi al Giudice Amministrativo per questioni inerenti gli atti ed i provvedimenti di aggiudicazione di appalti.

Si badi bene che la scrivente Commissione si è limitata a riportare quanto richiamato dall'avv. Vinti nel proprio *curriculum* laddove, per quel che attiene i servizi affini, ha rimandato ai paragrafi C, D ed E della propria offerta, ossia alle pagg. 50 e ss.

In disparte la circostanza che l'avv. Vinti, diversamente dagli altri concorrenti, ha ritenuto di formulare la propria offerta non già secondo l'ordine dei criteri dettati nell'avviso ma in maniera del tutto autonoma, resta fermo il fatto che i c.d. “Servizi affini” non sono stati riportati né nel curriculum (per il quale non vi era limitazione alcuna di pagine) né nelle prime pagine della relazione tecnica.

A ben vedere, alla pagina 50 della relazione il concorrente Vinti, sotto la dicitura *“Servizi affini a quello oggetto di gara precedentemente svolti. Esperienza di collaborazione con P.A. e centrali di committenza”*, accorpando i criteri n. 2 e 7 ha riportato una elencazione di contratti affidati da



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736 www.castellaneta.gov.it

committenti pubblici e **giamaì il richiesto elenco di massimo 10 cause patrocinate innanzi al Giudice Amministrativo negli ultimi 5 anni per questioni inerenti gli atti ed i provvedimenti di aggiudicazione di appalti.**

Ancora una volta, quindi, il concorrente Vinti, diversamente dagli altri partecipanti alla procedura *de qua*, non si è attenuto a quanto richiesto nell'avviso di gara.

Ma quand'anche non fosse sufficiente quanto innanzi evidenziato, deve rilevarsi come il tentativo compiuto dal concorrente Vinti di produrre unitamente alla istanza in autotutela datata 15.6.2018 una nuova Relazione tecnica di 4 pagine non può in alcun modo valere a sopperire alle riscontrate violazioni.

Ed invero, ha sorpreso non poco la circostanza che il concorrente Vinti, il quale ha lamentato che gli altri concorrenti avrebbero fatto ricorso a *“furbi espedienti grafici per comprimere il testo entro le poche facciate a disposizione”*, abbia poi tentato di indurre la Commissione nell'errore di ritenere che, se soltanto il suddetto concorrente avesse utilizzato una interlinea singola, una relazione di ben 14 pagine avrebbe potuto essere contenuta in 4 facciate.

Ebbene, non è sfuggita alla Commissione la circostanza che nel compattare la relazione così come offerta in sede di gara, il concorrente Vinti ha, evidentemente inavvertitamente, omissso di riportare le pagg. da 51 a 56 della Relazione, così modificandone finanche il contenuto della stessa.

E' ben noto che in sede di gara d'appalto non solo non è ammissibile il soccorso istruttorio sull'offerta tecnica ma non è neppure ipotizzabile che una offerta possa essere modificata.

Ebbene, per quanto la scrivente Commissione voglia sforzarsi, come già ha fatto, di dare peso alla sostanza rispetto alla forma, resta fermo che il miope e rigoroso formalismo contestato dall'avv. Vinti non può tramutarsi in violazione di legge e dei principi di correttezza, buona fede e *par condicio*.

Preme, invero, ribadire che la scrivente Commissione non ha disposto l'esclusione del concorrente Vinti per violazione della *lex specialis* ma, a seguito della valutazione dell'offerta tecnica, nell'esercizio della discrezionalità tecnica che le è propria, ha attribuito il complessivo punteggio di 49,67 punti, ritenendo di attribuire il punteggio pari a 0 per il parametro sub n. 2.

Difatti, senza ricorrere ad artifici, quand'anche il concorrente Vinti avesse utilizzato una interlinea singola, l'elencazione dei servizi affini, per tali intendendosi i giudizi patrocinati innanzi al G.A. nella materia degli appalti, non sarebbe stata rintracciabile né nelle 4 facciate richieste dall'avviso né nell'intera relazione.

Alla luce di tali considerazioni, la Commissione ritiene di non poter condividere le argomentazioni svolte dall'avv. Vinti e, pertanto, conferma *in toto* le risultanze di cui al verbale del 5.06.2018.

Il Presidente



I Commissari